



Ministero dell'Università e della Ricerca
Ufficio Legislativo

Proroga termini legislativi 2023

Sintesi delle norme di competenza MUR

Temi interesse MUR

1. [Procedure concorsuali pubbliche del Ministero dell'università e della ricerca - Area dirigenziale comparto Funzioni centrali;](#)
2. [Reclutamento a tempo determinato di laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali;](#)
3. [Conferimento di incarichi a tempo determinato nell'ambito del SSN a medici specializzandi;](#)
4. [Incarichi ai medici iscritti ai corsi di formazione specialistica o ai corsi di formazione specifica in medicina generale;](#)
5. [Assegni di ricerca;](#)
6. [Mutui Cassa depositi e prestiti per interventi edilizia universitaria;](#)
7. [Graduatorie nazionali ad esaurimento relative alle AFAM;](#)
8. [Regolamento e piano triennale per il reclutamento personale AFAM;](#)
9. [Equipollenza titoli di studio rilasciati dalle istituzioni AFAM;](#)
10. [Reclutamento dei docenti AFAM a tempo indeterminato;](#)
11. [Ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica;](#)
12. [Attestazione per l'esercizio della professione di interprete in LIS e LIST;](#)
13. [Assunzioni relative alla Struttura tecnica di missione per il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario;](#)
14. [Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca presso il MUR;](#)
15. [Commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale per la tornata 2021-2023;](#)
16. [Modalità di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari;](#)
17. [Prove finali per i titoli dell'anno accademico 2021/2022;](#)
18. [Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni enti pubblici di ricerca;](#)
19. [Chiamata nei ruoli di professore di prima e seconda fascia;](#)
20. [Durata dell'abilitazione scientifica nazionale;](#)



Ministero dell'Università e della Ricerca
Ufficio Legislativo

1. Procedure concorsuali pubbliche del Ministero dell'università e della ricerca – Area dirigenziale comparto Funzioni centrali.

Art. 1

Il comma 7 aggiorna il comma 3-ter dell'articolo 3 (Ripartizione delle strutture e degli uffici), del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 (Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca), laddove è stabilito che il Ministero dell'istruzione e **il Ministero dell'università e della ricerca** sono autorizzati a bandire apposite **procedure concorsuali pubbliche**, da concludere entro il 31 dicembre 2023, a valere sulle facoltà assunzionali pregresse, relative al comparto Funzioni centrali e alla relativa area dirigenziale, il cui utilizzo è stato già autorizzato in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Reclutamento a tempo determinato di laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali.

Art. 4

Il comma 3 stabilisce la proroga, fino al 31 dicembre 2023, delle disposizioni che consentono alle aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale di procedere – in deroga alla normativa vigente in materia di gestione del personale delle pubbliche amministrazioni e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi – al **reclutamento a tempo determinato di laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali**, per fronteggiare l'emergenza pandemica. Tale peculiare possibilità di reclutamento, prevista dall'articolo 2-bis, comma 3, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 1828, era stata da ultimo prorogata fino al 31 dicembre 2022.

3. Conferimento di incarichi a tempo determinato nell'ambito del SSN a medici specializzandi.

Art. 4

Il comma 3-bis, introdotto in sede referente, modifica la lettera a) del comma 268 della legge di bilancio 2022, che nel testo vigente ha consentito anche nell'anno 2022 agli **enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale di conferire incarichi di lavoro autonomo** (ivi compresi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa) **a medici specializzandi** (iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione) nonché, mediante avviso pubblico e selezione per colloquio orale, incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari. Tali facoltà erano esercitabili **anche mediante proroga** (fino ad un termine non successivo al 31 dicembre 2022) **dei rapporti omologhi già in corso nel 2021** (in base alle relative norme transitorie); le facoltà medesime erano subordinate al rispetto dei limiti generali di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale – limiti come ridefiniti dal successivo comma 269 – e alla condizione della previa verifica dell'impossibilità di utilizzare



Ministero dell'Università e della Ricerca

Ufficio Legislativo

personale già in servizio o di ricorrere agli idonei di graduatorie concorsuali in corso di validità. Le innovazioni introdotte dal comma in esame, così come modificato in sede referente, consentono il conferimento degli incarichi in questione anche per l'anno 2023, estendendo la prorogabilità degli incarichi già conferiti fino al 31 dicembre 2023 e fermi restando gli anzidetti limiti e condizioni.

4. Incarichi ai medici iscritti ai corsi di formazione specialistica o ai corsi di formazione specifica in medicina generale.

Art. 4

Il comma 9-*quater* dell'articolo 4, introdotto durante l'esame in sede referente, differisce dal **31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023**, il termine finale di applicazione di una disciplina transitoria che consente lo svolgimento di alcuni **incarichi ai medici iscritti ai corsi di formazione specialistica o ai corsi di formazione specifica in medicina generale**. Tali disposizioni transitorie permettono: ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale l'instaurazione di un rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale; ai medici abilitati, anche **durante la loro iscrizione ai corsi di formazione specialistica** (presso le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia) o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, **l'assunzione di incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale e l'iscrizione negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica**; ai medici iscritti al corso di **formazione specialistica in pediatria** l'assunzione di **incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta**. Il differimento in questione è disposto apportando una modifica testuale all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228119, che aveva a sua volta prorogato la suddetta disciplina transitoria fino al 31 dicembre 2022.

5. Assegni di ricerca.

Art. 6

Il comma 1 proroga, **dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023**, il termine entro il quale le **Università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca e gli enti pubblici di ricerca, possono continuare a conferire assegni di ricerca** secondo la disciplina vigente prima del 30 giugno 2022.

Di fatto, gli assegni di ricerca sono stati trasformati in contratti di ricerca, con le modifiche, disposte dal comma 6-*septies* dell'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n.79, all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n.240, per garantire maggiori tutele tali da assicurare un trattamento economico sensibilmente migliore ai giovani che si avviano alle carriere della ricerca. L'importo del contratto di ricerca, deve essere stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. In attesa di definizione del nuovo contratto collettivo, e dunque della piena attivabilità della nuova figura del contratto di ricerca, si



Ministero dell'Università e della Ricerca

Ufficio Legislativo

assicura la possibilità di attivare posizioni all'interno del cosiddetto pre-ruolo universitario, al fine di consentire la prosecuzione del supporto alle attività di ricerca. In questa prospettiva, la proroga del termine ultimo per la possibilità di indire procedure di selezione per assegni di ricerca consente, da un lato, di dare compiuta ed organica attuazione alla riforma delle procedure di reclutamento nel sistema universitario e, dall'altro, di dare continuità ai filoni di ricerca in corso di svolgimento nei singoli atenei e di valorizzare, altresì, tramite la possibilità di indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca, i profili professionali più adeguati.

6. Mutui Cassa depositi e prestiti per interventi edilizia universitaria.

Art. 6

Il comma 2 differisce, **dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023**, il termine per l'erogazione delle **somme residue di mutui** concessi da Cassa depositi e prestiti (CDP) **per interventi di edilizia universitaria**.

7. Graduatorie nazionali ad esaurimento relative alle AFAM.

Art. 6

Il comma 3 estende, dall'anno accademico 2022-2023 all' a.a. 2023-2024, la possibilità di attingere, per il **conferimento di incarichi di insegnamento** a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle Istituzioni AFAM, alle **graduatorie nazionali ad esaurimento (c.d. "143")**.

8. Regolamento e piano triennale per il reclutamento personale AFAM.

Art. 6

Il comma 4 alla lettera a), come modificata dall'emendamento 6.1000, approvato nel corso dell'esame in sede referente, proroga – dall'a.a. 2023/2024 all'a.a. 2024/2025 – l'avvio dell'applicazione del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, al contempo differendo, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, il termine per l'approvazione della prima programmazione triennale del reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e determinato. La lettera b) differisce, dall'anno accademico 2023/2024, all'anno accademico 2024/2025 l'abrogazione di alcune disposizioni legislative prevista dal suddetto regolamento.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Ufficio Legislativo

9. Equipollenza titoli di studio rilasciati dalle istituzioni AFAM.

Art. 6

Il comma 4-bis inserito nel corso dell'esame in sede referente, differisce – dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 – il termine entro il quale i **diplomi accademici rilasciati dalle istituzioni alta formazione artistica musicale e coreutica all'esito dei percorsi formativi in vigore prima della riforma operata con la L. 508/1999**, sono riconosciuti come **equipollenti** – congiuntamente al possesso di un **diploma di scuola secondaria di secondo grado** – ai diplomi accademici di secondo livello.

10. Reclutamento dei docenti AFAM a tempo indeterminato.

Art. 6

Il comma 4-ter, inserito nel corso dell'esame in sede referente, **consente** alle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica di reclutare, per l'a.a. 2023/2024 e nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e successivamente ripartite dal Ministero dell'università e della ricerca, **personale docente a tempo indeterminato, nelle more della piena attuazione del regolamento** disciplinante le procedure di reclutamento del personale delle medesime istituzioni. Il reclutamento deve essere prioritariamente effettuato a valere:

- sulle vigenti graduatorie formate nell'ambito dei processi di statizzazione delle istituzioni alta formazione artistica musicale e coreutica non statali;

- nonché sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli; - e, in subordine, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto dei principi ai quali devono conformarsi le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni in base all'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), della disposizione recata dall'articolo 35-bis, comma 1, lettera a)181, del d.lgs. n. 165/2001, nonché di criteri, modalità e requisiti di partecipazione definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

11. Ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica.

Art. 6

Il comma 5 proroga al 30 giugno 2023 il termine per l'emanazione del decreto di definizione dell'**ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica** nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi.



Ministero dell'Università e della Ricerca
Ufficio Legislativo

12. Attestazione per l'esercizio della professione di interprete in LIS e LIST.

Art. 6

Il comma *5-bis* inserito durante l'esame in sede referente, differisce al 31 gennaio 2025 il termine disposto dalle **norme transitorie previste dalla normativa vigente** ai fini del conseguimento dell'attestazione per l'esercizio della **professione di interprete in LIS e LIST** in tema di lingue dei segni.

13. Assunzioni relative alla Struttura tecnica di missione per il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario.

Art. 6

Il comma *6*, proroga al 31 dicembre 2023 alcuni termini concernenti autorizzazioni ad assumere e corrispondenti autorizzazioni di spesa, relative all'attivazione e al funzionamento della **Struttura tecnica di missione per il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario**, una tecnostuttura del Ministero dell'università e della ricerca.

14. Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca presso il MUR

Art. 6

Il comma *7* proroga, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, il termine entro il quale il MUR è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il contingente di **personale assegnato alla Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca istituita presso il medesimo MUR**. La Struttura è costituita da un numero complessivo di quaranta unità di personale, delle quali una con qualifica dirigenziale di livello generale, tre con qualifica dirigenziale di livello non generale e trentasei unità appartenenti alla III area funzionale, posizione economica F1.

15. Commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale per la tornata 2021-2023

Art. 6

Il comma *8* reca la proroga al 31 dicembre 2023 del termine per la conclusione dei lavori delle **commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica nazionale** per la tornata 2021-2023, formate sulla base del decreto direttoriale n. 251 del 29 gennaio 2021. Conseguentemente, la presentazione delle domande per il sesto quadrimestre della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2021-2023 è fissato dal 7 febbraio al 7 giugno 2023. I lavori riferiti al sesto quadrimestre si concludono entro il 7 ottobre 2023. Il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali di durata



Ministero dell'Università e della Ricerca

Ufficio Legislativo

biennale per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 è avviato entro il 31 luglio 2023.

16. Modalità di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curricolari.

Art. 6

Il comma 8-bis – inserito in sede referente – concerne la proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 dell'ambito di applicazione di alcune norme, relative alle possibilità di **svolgimento** secondo modalità particolari degli esami per **l'abilitazione relativi ad alcune professioni** nonché delle attività pratiche o di **tirocinio** previste per **l'abilitazione all'esercizio di professioni o previste nell'ambito degli ordinamenti didattici** dei corsi di studio ovvero successive al conseguimento del titolo di studio (ivi comprese le attività suddette che siano volte al conseguimento dell'abilitazione professionale).

17. Prove finali per i titoli dell'anno accademico 2021/2022.

Art. 6

Il comma 8-ter – introdotto nel corso dell'esame in sede referente – prevede che, in deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, **l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2021/2022 sia prorogata al 15 giugno 2023**. Viene conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove.

18. Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni enti pubblici di ricerca.

Art. 6

Il comma 8-quater - inserito in sede referente - proroga, con esclusivo riferimento agli **enti pubblici di ricerca** - di cui al D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218196 - al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale è possibile per l'amministrazione ricorrere alle tipologie di **stabilizzazione del personale** previste dalle norme transitorie di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni. La disposizione di proroga in esame fa riferimento anche alle finalità di svolgimento e prosecuzione delle ricerche collegate al **Piano nazionale di ripresa e resilienza**.

19. Chiamata nei ruoli di professore di prima e seconda fascia.



Ministero dell'Università e della Ricerca
Ufficio Legislativo

Art. 6

Il comma 8-quinquies, introdotto in sede di conversione dal Senato, differisce dal 31 dicembre del decimo anno successivo alla data di entrata in vigore della L. 240/2010, al 31 dicembre del quattordicesimo anno successivo alla medesima entrata in vigore (cioè, al 31 dicembre 2025), il **termine ultimo per attivare il procedimento di chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia** di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università precedente, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale (ASN).

20. Durata dell'abilitazione scientifica nazionale.

Art. 6

Il comma 8-sexies, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, proroga la durata dell'**abilitazione scientifica nazionale** dei docenti universitari da 10 a 11 anni. L'abilitazione scientifica nazionale, istituita dall'art. 16 della legge n. 240 del 2010, costituisce **requisito necessario** per l'accesso alla docenza universitaria di prima (professori ordinari) e seconda fascia (professori associati).